

CAMERA DEI DEPUTATI N. 858

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RONCHI, NOVELLI, RAPAGNÀ, RONZANI, MELANDRI,
BETTIN, CRIPPA, BACCIARDI, DORIGO, MARINO, AL-
FREDO GALASSO, PAISSAN, GIULIARI, RUSSO SPENA,
PIERONI, APUZZO, BERTEZZOLO**

Norme per l'esercizio dell'opzione fiscale in materia di spese per la difesa e istituzione del Dipartimento per la difesa civile nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

Presentata il 26 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia, nel solo 1992, ha stanziato oltre 26.000 miliardi per le spese del Ministero della difesa.

Sebbene pressati da problemi quali l'enorme deficit pubblico, il progressivo deterioramento di servizi pubblici essenziali nei campi della assistenza, della sanità e dell'istruzione, i governanti del nostro paese perseguono con ostinazione l'obiettivo di un « nuovo modello di difesa », in cui si prevede di investire non solo gli « ordinari » 26.000 miliardi, ma anche ben 40.000 miliardi « straordinari ».

Chi vuole questa allocazione delle risorse, tanto indispensabili al paese, fa leva sulle peggiori paure dei cittadini: tramuta in pericolo militare gli emigranti che chiedono di poter sopravvivere sfuggendo alla

miseria del sud del pianeta, trasforma forme di integralismo religioso in gravi problemi di sicurezza, intende rispondere con nuove portaerei o centinaia di carri armati non già ad un'ipotetica minaccia da parte dell'ormai disciolto Patto di Varsavia, ma ai profughi albanesi o a piccoli gruppi terroristici dotati di armi leggere ed esplosivi.

A cosa serviranno armi come il nuovo caccia EFA, elicotteri come l'EH 101 o l'NH 90, il carro armato Ariete o i lanciarazzi Firos, quali minacce militari dovranno affrontare?

Il nuovo modello di difesa lo scrive assai chiaramente quando, dopo aver ammesso la scomparsa della minaccia militare tradizionale, quella delle divisioni corazzate del Patto di Varsavia, delinea sce-

nari in cui, vista l'impossibilità di configurare la minaccia in termini tradizionali, si afferma una insicurezza diffusa, tanto da passare dalla domanda « da chi difendersi » a quelle di « cosa » difendere e « come » farlo.

Le risposte che vengono date sono preoccupanti: si indica l'esigenza della difesa degli interessi nazionali dovunque essi siano, e quindi si richiede la predisposizione di strumenti militari con capacità di proiezione offensiva, utilizzati da reparti (per la precisione cinque brigate) a componente *all volunteers*.

Scelte di questo genere, se verranno confermate e si tramuteranno in dispositivi legislativi, sia a livello di leggi speciali di finanziamento che di rimpinguiamento del bilancio ordinario della difesa, non possono non destare forti preoccupazioni.

Per quel che riguarda la allocazione delle risorse finanziarie destinate alla difesa, difesa che, come ha anche sottolineato la Corte costituzionale nelle sue sentenze, non è comprimibile nella sola difesa armata demandata istituzionalmente alle Forze armate, ormai da molti anni nel nostro paese si è avviato un dibattito con l'indicazione di strade alternative a quelle tradizionali.

La più conosciuta è certamente quella dell'obiezione di coscienza al servizio militare, che nel solo 1991 ha interessato oltre 20.000 giovani, e che grazie ad una legge approvata nel 1972 ha permesso di rispondere all'obbligo di difesa della nazione con un servizio civile alternativo a quello militare.

Da varie legislature si tenta di riformare la legge che regola l'obiezione di coscienza, in modo da rendere a tutti gli effetti tale scelta un diritto soggettivo del cittadino, oltre che rendere il servizio civile più efficiente e meglio controllato da parte di un apposito dipartimento del servizio civile.

Conosciamo tutti gli ostruzionismi a cui è stata soggetta la riforma della legge sull'obiezione di coscienza, tanto da essere bloccata nonostante la sua approvazione

definitiva da parte del Senato nel gennaio scorso.

A fianco dell'obiezione di coscienza al servizio militare, riconosciuta da una legge, per quanto imperfetta, dello Stato, vi è un'altra forma di obiezione alla difesa armata e violenta.

Si tratta dell'obiezione di coscienza alle spese militari, che consiste nel detrarre, in sede di dichiarazione dei redditi, dall'imposta dovuta allo Stato (debitamente calcolata dall'obiettore) l'equivalente della percentuale che, nel bilancio complessivo dello Stato, viene destinata al bilancio del Ministero della difesa per il finanziamento alle spese per armamenti, devolvendo una somma di pari importo a scopi di pace.

Questa forma di protesta, che affonda le sue radici nel secolo scorso, e che è divenuta anche oggetto di campagne nazionali di resistenza alla politica di governo (la più celebre è quella promossa da Gandhi all'inizio degli anni trenta), ha iniziato a diffondersi in Europa in maniera consistente per opera dei movimenti pacifisti, come reazione al dispiegamento degli euromissili da parte delle due superpotenze.

Nel 1991, con la guerra del Golfo, ha avuto un'ulteriore espansione, tanto che solo in quell'anno sono stati oltre 10.000 i cittadini che hanno praticato questa forma di disobbedienza civile.

Con la presente proposta di legge si vuole istituire il meccanismo dell'opzione fiscale, richiesto dagli obiettori alle spese militari, consentendo cioè di effettuare una scelta sulla destinazione della quota dovuta ai fini IRPEF, pari all'incidenza percentuale delle spese militari sul totale degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione dello Stato. Il contribuente può dunque scegliere se indirizzare la propria quota alle spese per armamenti, oppure alla difesa civile nonviolenta, cioè un modello di difesa basato sull'apporto di tutti i cittadini ad una difesa realizzata con metodi nonviolenti, anche nel caso di aggressioni armate.

Non si deve inoltre dimenticare che il termine « difesa civile nonviolenta » era

contenuto nella legge di riforma dell'obiezione di coscienza al servizio militare, approvata dal Parlamento ma non promulgata dal Capo dello Stato.

Onorevoli colleghi, dobbiamo dare strumenti efficaci al nostro paese perché si possa costruire una reale politica di disarmo, di pace e di cooperazione.

Con questa proposta di legge vogliamo contribuire a tale fine, ripresentando un analogo progetto, già presentato nella scorsa legislatura dall'onorevole Guerzoni e che aveva raccolto i consensi di numerosi deputati.

L'articolo 1 descrive i criteri per l'esercizio dell'opzione fiscale da parte del contribuente.

All'articolo 2 si delega il Ministro delle finanze a stabilire con proprio decreto le modalità per la predisposizione di moduli per la dichiarazione dei redditi idonei all'esercizio dell'opzione.

All'articolo 3 viene disposta l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio

dei ministri, di un apposito Dipartimento per la difesa civile nonviolenta, con funzioni di ricerca, organizzazione e coordinamento. Al Dipartimento ciascuna regione presenta piani per l'organizzazione della difesa civile nonviolenta a livello territoriale dotati di idonee mappe territoriali.

All'articolo 4 il Governo viene delegato a emanare un decreto legislativo al fine di fissare le modalità di svolgimento dell'attività del Dipartimento, i criteri di presentazione dei piani regionali e della relativa approvazione.

L'articolo 5 stabilisce i criteri di finanziamento dell'attività svolta dal Dipartimento per la difesa civile nonviolenta, nonché la ripartizione degli stanziamenti, iscritti in un apposito capitolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il Dipartimento (per lo svolgimento delle funzioni assegnategli dalla presente proposta di legge) e le regioni (per il finanziamento dei rispettivi piani territoriali).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1993, ciascun contribuente ha facoltà di esercitare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, un'opzione sulla destinazione di una quota percentuale dell'imposta dovuta pari all'incidenza percentuale, sul totale delle spese previste a carico del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario relativo al medesimo anno, degli stanziamenti di competenza per la costruzione, l'ammmodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria e il completamento di mezzi e materiali relativi alle componenti terrestre, navale e aeronautica delle Forze armate, nonché di ogni altra spesa relativa agli armamenti.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante apposizione di un'indicazione, nella dichiarazione annuale dei redditi, con la quale si esprime la volontà di destinare la quota dell'imposta versata, determinata ai sensi del comma 1, rispettivamente alla copertura delle spese per la difesa civile nonviolenta di cui agli articoli 3 e 4 ovvero alla copertura delle spese per armamenti. I contribuenti i quali, ai sensi della normativa vigente, siano esentati dall'obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi hanno facoltà di esercitare l'opzione di cui al comma 1 mediante apposito modello, da predisporre e compilare ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

3. Ai fini della presente legge, per difesa civile nonviolenta si intende la difesa contro eventuali aggressioni, anche armate, esterne o interne, contro il territorio, i cittadini e l'ordinamento costituzionale della Repubblica, organizzata con mezzi di lotta nonviolenta.

ART. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque almeno sei mesi prima del termine per la dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche per l'anno 1993, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità per la predisposizione dei moduli necessari per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve comunque contenere misure idonee affinché nei moduli per la dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche siano chiaramente indicati:

a) l'ammontare assoluto degli stanziamenti per le spese di cui all'articolo 1, comma 1, per l'anno al quale si riferisce la dichiarazione, nonché l'incidenza percentuale di detti stanziamenti sul totale degli stanziamenti di competenza contenuti nel bilancio di previsione annuale dello Stato;

b) gli spazi e le modalità per l'effettuazione dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Il decreto di cui al comma 1 deve inoltre indicare le modalità con le quali i contribuenti esentati dall'obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi possono esercitare la facoltà di opzione. A tal fine, dovrà essere prevista la distribuzione da parte dell'Amministrazione finanziaria ai comuni di un apposito modello, recante le medesime indicazioni di cui al comma 2, da restituire all'amministrazione finanziaria stessa entro il termine stabilito annualmente per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Il modello di cui al presente comma potrà essere compilato entro un intervallo temporale stabilito da ciascun comune e comunque non inferiore a trenta giorni.

ART. 3.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per la difesa civile nonviolenta con i seguenti compiti:

a) predisporre piani per la difesa civile nonviolenta e coordinare la loro attuazione, curando altresì ricerche e sperimentazioni, nonché forme di attuazione della difesa civile non armata, ivi compresa la necessaria formazione e l'educazione della popolazione;

b) predisporre studi finalizzati alla graduale sostituzione della difesa armata con la difesa civile nonviolenta;

c) approvare e coordinare i piani presentati ai sensi dell'articolo 4, controllandone lo stato di attuazione ed effettuando la conseguente ripartizione tra le regioni degli stanziamenti di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare le attività e l'organizzazione del Dipartimento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 4.

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di attuazione della difesa civile non armata.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve comunque prevedere:

a) le modalità di predisposizione, presentazione ed attuazione, da parte delle regioni, di piani per l'organizzazione

territoriale della difesa civile nonviolenta dotati di idonee mappe territoriali recanti indicazione delle zone a rischio;

b) i criteri per l'approvazione dei piani di cui alla lettera *a)*, nonché i criteri di ripartizione tra le regioni degli stanziamenti a tal fine disposti fino all'occorrenza complessiva determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

c) le strategie di difesa civile nonviolenta da attuare in caso di aggressioni armate, interne ed esterne;

d) iniziative di informazione e pubblicizzazione della difesa civile nonviolenta e delle attività svolte e coordinate dal Dipartimento istituito ai sensi dell'articolo 3.

ART. 5.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994, una quota del gettito complessivo annuale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, pari alla somma delle quote individuali per le quali sia stata espressa l'opzione in favore della difesa civile non armata, è destinata alla copertura delle spese per le attività di cui agli articoli 3 e 4. Le somme di cui al presente comma affluiscono annualmente in apposito capitolo di spesa da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e sono ripartite secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b)*.

2. La ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra le attività di cui all'articolo 3 ed il finanziamento dei piani di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, è disposta annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modo che un ammontare pari ad almeno il 50 per cento venga destinato all'attuazione dei piani di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994, gli stanziamenti di competenza per

la spesa relativa agli armamenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono progressivamente ridotti fino alla loro integrale copertura, nell'arco di un quinquennio, con il solo gettito derivante dalle quote individuali per le quali sia stata espressa l'opzione in favore delle spese per armamenti.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1995, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro presentano al Parlamento, in allegato alla Relazione previsionale e programmatica, una dettagliata relazione sulle modalità di utilizzazione degli stanziamenti di cui al presente articolo e sullo stato di attuazione della presente legge.